

Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

Sommario

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO	3
ART. 2 - OGGETTO	4
ART. 3 – COMPOSIZIONE	4
ART. 4 – COMPITI DEL PRESIDENTE	5
ART. 5 – COMPITI DEL VICE - PRESIDENTE	5
ART. 6 – COMPITI DEL SEGRETARIO	5
ART. 7 - DURATA E CESSAZIONE DALL'INCARICO	5
ART. 8 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	6
ART. 9 – COMPITI DEL CUG	7
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI	8
ART. 11 – RISORSE	8
ART. 12 – RELAZIONE ANNUALE	8
ART. 13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE E CON ALTRI ORGANISMI	8
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO

- D.lgs 165/2001 e smi, come modificato dall'art. 21 della Legge 183/2010 – Collegato Lavoro;
- D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- D.lgs 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- D.lgs. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246, come modificato dal D.lgs. 5/2010;
- L. 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 che ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere;
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017 e decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega in materia di pari opportunità, del 25 settembre 2018;
- D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- L. 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 14 concernente "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- Direttiva 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" come aggiornata dalla Direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".

ART. 2 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" dell'ARCS, di seguito denominato CUG, costituito con decreto del Direttore Generale n. 27 del 08/02/2024.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

Si dà atto che secondo la vigente disciplina:

- il CUG ha composizione paritetica ed è composto da rappresentanti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti designati da ARCS, nonché da altrettanti componenti supplenti;
- l'Azienda, in relazione alle proprie nomine assicura la pariteticità di genere;
- i componenti di parte pubblica devono rappresentare, per quanto possibile, tutte le componenti del personale in servizio presso l'amministrazione;
- i componenti supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari o qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile;
- il CUG è unico per tutte le aree contrattuali e per questo esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

Il Presidente è stato nominato dalla Direzione Generale di ARCS nel provvedimento di costituzione del CUG tra i soggetti designati dall'Amministrazione.

Il CUG nomina a maggioranza, tra i propri componenti, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Il CUG ha sede presso l'ARCS e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale delle strutture e delle risorse disponibili dell'Amministrazione.

ART. 4 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- assume poteri di rappresentanza intra-aziendale e/o extra-aziendale per le attività di stretta rilevanza del CUG;
- presiede e coordina i lavori e le attività del CUG, anche affidando incarichi di studio/ricerca a singoli componenti e/o gruppi di lavoro;
- sottoscrive, unitamente al Segretario verbalizzante, il verbale di ciascuna seduta;
- sottoscrive per conto del CUG la relazione annuale e ne cura la trasmissione ai soggetti previsti.

ART. 5 – COMPITI DEL VICE - PRESIDENTE

Il Vice-Presidente:

- collabora con il Presidente;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6 – COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario:

- convoca le sedute del CUG in accordo con il Presidente, stabilendone l'ordine del giorno;
- redige il verbale delle sedute del CUG e le sottoscrive unitamente al Presidente;
- fornisce supporto organizzativo, curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e della relativa documentazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno;
- conserva tutta la documentazione riguardante l'attività del CUG;
- successivamente alle riunioni, inoltra alla Direzione Generale l'ordine del giorno e la durata dell'incontro, oltre all'elenco dei presenti alla seduta.

ART. 7 - DURATA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

Si dà atto che secondo la vigente disciplina il CUG resta in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati, una sola volta.

La cessazione dall'incarico di componente del CUG può avvenire:

- per cessazione del rapporto di lavoro, qualora si tratti di un componente di designazione aziendale;

- per dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto al CUG, che ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro;
- per decadenza, dichiarata con provvedimento del CUG, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno tre sedute consecutive.

Qualora un componente dovesse venire a mancare per le ragioni suddette, lo stesso verrà integrato entro 30 giorni dall'organo che lo aveva designato e rimarrà in carica fino alla scadenza del CUG.

ART. 8 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il CUG si riunisce in seduta ordinaria almeno 3 volte all'anno, anche in modalità telematica, su convocazione del Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviato via e-mail almeno 10 giorni prima della seduta.

Il CUG può essere convocato in via straordinaria, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, con indicazione dell'ordine del giorno e con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Tutti i componenti del CUG possono proporre argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni.

I componenti titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente, a mezzo e-mail, il proprio impedimento al Segretario del CUG e al rispettivo supplente.

Le riunioni del CUG sono valide alla presenza della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni approvate, inserite nel verbale redatto dal segretario, sono inoltrate al Direttore Generale.

Ogni componente si astiene dalla partecipazione alle attività del CUG che riguardino questioni nelle quali sia coinvolto.

Il Segretario redige un verbale sintetico di ogni riunione del CUG. Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi. Il verbale, inoltrato via mail a tutti i Componenti da parte del Segretario del CUG a conclusione della riunione di riferimento, viene approvato per assenso di tutti e successivamente viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che lo conserva.

Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni soggetti dipendenti o esterni, in qualità di esperti su specifiche tematiche pertinenti l'attività del Comitato, senza diritto di voto.

Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in gruppi di lavoro, individuandone il coordinatore.

ART. 9 – COMPITI DEL CUG

Al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza della prestazione collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Il CUG, in particolare, ha funzione propositiva in relazione a:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, individuare le misure idonee per il raggiungimento di tali obiettivi;
- iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro e dirette alla diffusione della cultura delle pari opportunità;
- iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
- azioni atte a prevenire o rimuovere situazioni e/o fatti di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, che vengano segnalate all'interno dell'amministrazione;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- migliorare la trasparenza nella comunicazione degli assetti organizzativi interni per favorire la collaborazione e la sinergia fra le strutture.

Il CUG formula proposte e su richiesta pareri in merito a:

- progetti di riorganizzazione dell'ARCS;
- piani di formazione del personale;
- forme di flessibilità lavorativa;
- interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale.

Il CUG ha il compito di verifica in relazione a:

- risultati ed esiti delle azioni proposte;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, nella lingua,

nell'accesso, nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione e avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le informazioni ed i documenti assunti dal C.U.G., nel corso dei suoi lavori, devono essere utilizzati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Data la natura della materia trattata, tutti i componenti sono tenuti al rispetto della normativa sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Codice Privacy 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, in ordine alle informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori.

ART. 11 – RISORSE

Il CUG esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, messe a disposizione dall'Azienda.

ARCS fornisce al CUG tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria a garantirne l'effettiva operatività.

ART. 12 – RELAZIONE ANNUALE

Ai sensi dell'art. 3.3 della direttiva 4 marzo 2011, il C.U.G. redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente e riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici e amministrativi di ARCS.

ART. 13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE E CON ALTRI ORGANISMI

I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il CUG può richiedere all'Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il CUG mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell'Amministrazione le informazioni e/o i progetti elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza.

Il CUG si raccorda altresì, per quanto di propria competenza, con l'Organismo Indipendente di Valutazione, il RSPP, il Responsabile delle risorse umane, il/la Consigliere/a di parità regionale/Area Vasta e con gli altri Organismi contrattualmente previsti.

Per la realizzazione delle attività di competenza il CUG si raccorda con Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARCS.

Per ogni altra disposizione non espressamente prevista da presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.